



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Circolare n°04/2012

Prot. n°025/2012

Roma, 22 febbraio 2012

e.p.c. A tutti gli Iscritti all'Albo
A tutti i Comitati Regionali ONA
Al Consiglio Nazionale degli Attuari

OGGETTO: Quota associativa anno 2012.

Cara/o Collega,

ho il piacere di comunicare che le quote per il 2012 restano inalterate rispetto allo scorso anno come da allegato, nel quale sono riportate anche le modalità operative con particolare riferimento ai casi di sospensione per morosità e cancellazione dall'albo.

Desidero richiamare l'attenzione sulle nuove coordinate bancarie di riferimento, riportate in evidenza nell'allegato, per effettuare il pagamento.

Desidero altresì raccomandare vivamente di indicare, nella causale del bonifico, il nome e il cognome dell'iscritto per il quale è effettuato il versamento, in particolare se l'importo versato si riferisce a più iscritti.

Ricordo infine che il versamento della quota di iscrizione all'Albo dovrà avvenire **entro e non oltre il 31/03/2012.**

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Carla Angela Mormino

Allegato:



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Tabella "Quote e tasse anno 2012"

QUOTE E TASSE PER L'ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI IN VIGORE NELL'ANNO 2012

Descrizione	Importo in euro	di cui	
		ONA	CNA
Tassa iscrizione	50,00	50,00	-
<i>Quota annuale:</i>			
- Ordinaria	130,00	60,00	70,00
- Professionale	260,00	190,00	70,00
<i>Versamenti in ritardo:</i>			
- dal 1/4 al 30/9	30,00	30,00	-
- quota annua interessi di mora (dovuta nel solo caso di reinscrizione successiva alla sospensione per morosità)	30,00	30,00	-
Tassa di reinscrizione	100,00	100,00	-
<i>Diritti di segreteria:</i>			
- per ogni certificato	15,00	15,00	-
- duplicato tessera	50,00	50,00	-

- a. La quota annuale deve essere versata entro il **31 marzo 2012**
- b. I mezzi di pagamento sono i seguenti – **ATTENZIONE: NUOVI RIFERIMENTI BANCARI:**
- Bonifico bancario: **SWIFT BIC: BCITITMM**
codice IBAN: IT55L0306903216100000004102
Intestazione: Ordine Nazionale degli Attuari
- c. Sulle quote versate in ritardo (entro il 30/09/2012, termine massimo previsto) è dovuto l'onere di ritardato pagamento. In caso di omissione del pagamento della quota annuale l'iscritto è sospeso dall'Albo per "morosità"; nella prima riunione successiva al 30/09/2012 il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari ratifica tale situazione e procede alla cancellazione dall'Albo
- d. La quota annuale professionale è dovuta da coloro che svolgono la libera professione nonché dagli Attuari Incaricati Vita e RCA dipendenti di Compagnie di Assicurazioni



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

- e. Coloro che nel corso dell'anno riprendono a svolgere libera professione (incluso il caso in cui si assuma l'incarico di Attuario Incaricato Vita e RCA come dipendente di Compagnie di Assicurazioni) devono integrare, entro 15 gg. dalla data del conferimento dell'incarico, l'importo della quota annuale ordinaria della differenza rispetto a quella annuale professionale. Coloro che invece nel corso dell'anno cessano di svolgere la libera professione (incluso il caso in cui cessino l'incarico di Attuario Incaricato Vita e RCA come dipendente di Compagnie di Assicurazioni) devono comunicare la relativa cessazione alla Segreteria dell'Ordine Nazionale degli Attuari. Quanto corrisposto in più rispetto alla quota annuale ordinaria verrà considerato come acconto per il pagamento della quota annuale dell'anno successivo
- f. Coloro che con decorrenza 1 gennaio non svolgono più la libera professione (incluso il caso in cui abbiano cessato l'incarico di Attuario Incaricato Vita e RCA come dipendente di Compagnie di Assicurazioni), per versare la sola quota annuale ordinaria, devono trasmettere entro il 31 dicembre all'Ordine Nazionale degli Attuari una dichiarazione firmata che attesti tale cambiamento. In assenza della dichiarazione è dovuta la quota annuale professionale. Coloro che con decorrenza 1 gennaio cominciano a svolgere la libera professione (incluso il caso in cui si assuma l'incarico di Attuario Incaricato Vita e RCA come dipendente di Compagnie di Assicurazioni) devono trasmettere entro il 31 dicembre all'Ordine Nazionale degli Attuari una dichiarazione firmata che attesti tale cambiamento
- g. Si ricorda che le dimissioni dall'Albo presentate dagli Iscritti, tramite l'invio di una lettera indirizzata all'attenzione del Presidente dell'Ordine Nazionale degli Attuari o tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Ordine Nazionale degli Attuari utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata, possono essere accettate solo se l'Iscritto è in regola con il pagamento delle quote. Tali dimissioni sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari e avranno efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata pagata la quota. Nel caso in cui la richiesta di dimissioni pervenga invece entro il 31 marzo, termine per il pagamento della quota annuale, senza che tale pagamento sia avvenuto, le dimissioni, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, avranno efficacia dal 1 gennaio dell'anno in corso. Qualora l'Iscritto non fosse in regola con il pagamento delle quote si applica la sospensione "per morosità", deliberata dal Consiglio secondo le modalità indicate al precedente punto c), che ha efficacia dalla data della stessa delibera. Sia i sospesi "per morosità" che i dimissionari vengono cancellati dall'Albo, nel primo caso dalla data della deliberazione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, nel secondo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata pagata la quota annuale.
- h. I colleghi cancellati dall'Albo per dimissioni possono essere reinscritti all'Albo dietro versamento della tassa di iscrizione, della quota per l'anno in corso e il rinnovo dei documenti scaduti
- i. I colleghi cancellati dall'Albo per morosità possono essere reinscritti all'Albo versando la somma:
- delle quote annue di iscrizione pregresse, ciascuna aumentata della quota annua per interessi di mora
 - della quota annua di iscrizione dell'anno in corso
 - della tassa di iscrizione.
- La somma delle sole quote annue di iscrizione pregresse, al netto degli interessi di mora, non può essere superiore a sei volte la quota annua di iscrizione dell'anno in corso
- j. Per i dettagli per la formalizzazione delle iscrizioni o reinscrizioni all'Albo si vedano gli appositi moduli disponibili sul sito internet www.ordineattuari.it.